



ARIANNA DI BERNARDO

L'art. 709-ter, c.2, c.p.c. non si applica all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a favore della prole

L'art. 709-ter, c.2, c.p.c. va interpretato nel senso che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non rientra tra le condotte inadempienti per le quali può essere irrogata la sanzione pecuniaria «amministrativa» di cui al n. 4) della medesima disposizione; tale sanzione riguarda infatti le sole obbligazioni infungibili relative alla responsabilità genitoriale e all'affidamento di minori.

Corte cost. 10 luglio, 2020, n. 145

Con la decisione in commento la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, c.2, n. 4), c.p.c. nella parte in cui prevede che, nell'ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende: i giudici, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito che essa non si applica all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento della prole,

previsto nel caso di specie dalla sentenza di separazione coniugale.

Tale presa di posizione è stata dettata dalla necessità di scongiurare il possibile contrasto tra la disposizione censurata e il principio del *ne bis in idem* in riferimento agli artt. 117, c.1, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. In effetti la misura di cui al n. 4) dell'art. 709-ter, pur qualificata come «amministrativa», ha natura sostanzialmente penale e avrebbe dovuto essere comminata per lo stesso fatto per il quale il convenuto era stato già condannato in sede penale ai sensi dell'art. 570 c.p., secondo la normativa applicabile *ratione temporis*; né sussiste tra i due procedimenti quella stretta connessione sostanziale che, seguendo la giurisprudenza della Corte EDU, consente di sottoporre a processo penale una persona già sanzionata a livello amministrativo con l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale, considerato che la sanzione penale e l'ammenda civile *ex art. 709-ter, c.2, n. 4)* risulterebbero essere del tutto sovrapponibili e non già complementari. Invero, da una parte, esse perseguono la medesima finalità di deterrenza, a carattere special-preventivo, volta a indurre il genitore al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della prole minore, senza che sia necessario attivare gli strumenti del processo esecutivo civile; dall'altra, il completamento del trattamento sanzionatorio complessivo è solo eventuale, in quanto l'applicazione della sanzione «amministrativa» presuppone un ricorso del genitore che lamenti l'inadempimento dell'altro genitore e inoltre, pur a fronte di tale comprovata inadempienza, il giudice potrebbe limitarsi ad adottare le misure dell'ammonizione o della condanna al risarcimento del danno (art. 709-ter, c.2, nn. da 1) a 3)), le quali non hanno natura sostanzialmente penale ai fini del rispetto del divieto di *bis in idem*.

Questo stato di cose ha condotto i giudici verso un'interpretazione alternativa, in base alla quale la disposizione *ex art. 709-ter* rinviene la sua *ratio* nell'esigenza di assicurare una tutela effettiva rispetto all'adempimento di una serie di obblighi di carattere prevalentemente infungibile nei confronti della prole che, prima dell'emanazione della stessa, mancavano di efficaci strumenti di attuazione e di coazione¹. In tale prospettiva la sanzione pecuniaria «amministrativa» contemplata dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006, che ha introdotto appunto l'art. 709-ter, è simmetrica a quella prevista dal successivo art. 3, da cui si evince che gli obblighi patrimoniali relativi all'assegno di mantenimento, eseguibili nelle

¹ È appena il caso di notare che una misura coercitiva indiretta a vocazione generale ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento italiano solo in un momento successivo a opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto nel Codice di rito l'art. 614-bis, a sua volta ulteriormente modificato dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.



forme del processo esecutivo per espropriazione, è presidiata in sede penale dal reato di cui all'art. 570-*bis* c.p. e, qualora il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento si risolva in privazione dei mezzi di sussistenza, finché da quello di cui all'art. 570, c.2, n. 2), c.p. Il parallelismo tra le due previsioni, l'una pensata per gli aspetti personali del rapporto tra i genitori e i figli, l'altra concernente gli obblighi di natura economica in seno alla famiglia, esclude quindi che la condotta sanzionata come reato dagli artt. 570 e 570-*bis* c.p. possa essere sanzionata anche con la pena pecuniaria «amministrativa» dell'art. 709-*ter* c.p.c.

Sotto altro profilo la sentenza segnalata ha chiarito che l'art. 709-*ter*, c.2, n. 4), nel prevedere tra i fatti costitutivi della fattispecie gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore», non viola il principio di legalità di cui all'art. 25, c.2, Cost.; un tanto sul presupposto che il ricorso a un'enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un'analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta di per sé un vizio di indeterminatezza purché, mediante l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, preciso e intelligibile alla previsione normativa.

Quanto infine alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., per cui sarebbe irragionevole che la sanzione pecuniaria per un identico fatto sia determinata dalla disposizione censurata in misura di gran lunga superiore, nel massimo, alla multa prevista dall'art. 570, c.1, c.p., la Corte ha escluso che si sia in presenza di un ingiustificato trattamento differenziato: ciò sia per il maggiore stigma sociale che si correla all'irrogazione di sanzioni che, benché pecuniarie e a prescindere dall'importo, sono formalmente qualificate come penali, sia per la previsione in via alternativa della pena della reclusione, che di per sé connota la maggiore gravità della risposta sanzionatoria.